

Lavoratrice con interruzione di gravidanza: chiarimenti

Data 26 gennaio 2012 Categoria professione

In caso di interruzione di gravidanza (aborto spontaneo o volontario) la legge stabilisce trattamenti previdenziali diversi. L' INPS chiarisce alcuni termini del problema (messaggio n. 9042 del 18/04/11).

E' fondamentale, per stabilire il tipo di trattamento a cui la lavoratrice ha diritto, calcolare esattamente iln quale periodo della gravidanza e' avvenuta l' interruzione: se avvenuta prima del 180^ giorno di gestazione (calcolando a ritroso i 300 giorni dalla data presunta del parto) l' interruzione e' considerata aborto, con diritto all' indennita' di malattia; se avvenuto dopo il 180^ giorno la lavoratrice ha invece diritto al congedo di maternità ed al correlativo trattamento economico previdenziale.

DanieleZamperini